SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

2° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1984

Presidenza del Presidente GIUGNI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici» **(297)**, d'iniziativa dei senatori Antoniazzi ed altri (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

«Norme previdenziali ed assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici» **(383)**, d'iniziativa dei senatori Pagani Antonino e Romei Roberto

«Norme in materia di previdenza ed assistenza per i lavoratori dipendenti da imprese cooperative che trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici» **(435)**

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2
ANTONIAZZI *(PCI)* 2

«Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile» **(242)** (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 3, 7 e *passim*
ANTONIAZZI *(PCI)* .....6, 17, 21 e *passim*
BOMBARDIERI *(DC), relatore alla Commissione* .6, 10, 16 e *passim*
LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 10, 21
SPANO Ottavio *(PSI)* 3
TOROS *(DC)* 20, 21
TORRI *(PCI)* .....6, 16, 20 e *passim*
TROTTA *(PSI)* 21

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

Presidenza del Presidente GIUGNI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici» (297), d'iniziativa dei senatori Antoniazzi ed altri) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

«Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici» (383), d'iniziativa dei senatori Pagani Antonino e Romei Roberto

«Norme in materia di previdenza ed assistenza per i lavoratori dipendenti da imprese cooperative che trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici» (435)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici», d'iniziativa dei senatori Antoniazzi ed altri; «Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici», d'iniziativa dei senatori Pagani Antonino e Romei Roberto; «Norme in materia di previdenza ed assistenza per i lavoratori dipendenti da imprese cooperative che trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici».

Stante l'assenza del relatore, propongo di rinviare la discussione dei disegni di legge.

ANTONIAZZI. Vorrei sapere se esiste una comunicazione ufficiale nella quale il relatore incaricato precisa le ragioni per cui rinuncia all'incarico.

PRESIDENTE. Per ora non ci sono comunicazioni.

Poichè non si fanno osservazioni, la discussione dei disegni di legge è rinviata ad altra seduta.

«Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile» (242) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile».

Riprendiamo la discussione sospesa il 31 gennaio. Ricordo che abbiamo già ascoltato la replica del relatore e del rappresentante del Governo.

Deve essere ancora svolto l'ordine del giorno del senatore Spano Ottavio. Ne do lettura:

«La 11ª Commissione permanente del Senato, in occasione della discussione del disegno di legge n. 242, recante «Revisione della disciplina della invalidità pensionabile», considerata la necessità di aggiornamento della legislazione sul contenzioso giudiziario afferente agli istituti previdenziali o, comunque, assicurativi, ritenendo che non sarebbe legislativamente opportuno disporre in materia nel contesto di una legge che, pur riformatrice, riguarda solo la pensione di invalidità,

impegna il Governo:

ad affrontare il problema con statuizioni risolutive in occasione della presentazione del disegno di legge di riforma del sistema previdenziale generale.

(0/242/1/11)

SPANO Ottavio. L'ordine del giorno è stato concordato tra tutti i Gruppi politici, al fine di rinviare la nuova normativa sul contenzioso alla futura riforma generale della previdenza. Attualmente i procedimenti giudiziari concernenti le pensioni di invalidità sono pressappoco il 90 per cento delle cause che l'INPS deve affrontare, con un aggravio annuale di circa 80-90 miliardi. Come tutti sappiamo, questo è un carico per il lavoratore sia che perda la causa sia che la vinca, il carico infatti grava sulle casse dell'INPS che gestisce il contributo dei lavoratori.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'ordine del giorno è così esaurito.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

Art. 1.

(*Assegno ordinario di invalidità*)

1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.

2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purchè vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

3. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al

trattamento minimo delle singole gestioni è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione.

5. Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziale di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

6. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo non è reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione di reversibilità, in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in favore dei superstiti di assicurato. Ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui al secondo comma del successivo articolo 4, si considerano utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidità, per i quali non sia stata prestata attività lavorativa.

7. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, la retribuzione di ciascun anno solare, da prendere a base per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo della pensione ai superstiti di cui al precedente comma, è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

8. L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto, anche, dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i 120 giorni successivi alla scadenza suddetta.

9. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9.

10. Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza di requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno, per i quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. L'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile.

11. All'assegno di invalidità di cui al presente articolo si applica la disciplina del cumulo prevista dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno di invalidità è incompatibile con l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Vista la mancanza di accordo su questo articolo, riscontrata nel comitato ristretto, propongo di accantonarlo per esaminarlo successivamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Segue l'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

(*Pensione ordinaria di inabilità*)

1. Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

2. Nei casi in cui sia accertata l'inabilità è corrisposta una pensione, reversibile ai superstiti, costituita dall'importo dell'assegno di invalidità, non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri:

a) per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti la maggiorazione è pari alla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile. In ogni caso, non potrà essere computata una anzianità contributiva superiore a 40 anni;

b) per l'iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione è costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'età pensionabile, considerando il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento di detta età coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito nell'anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.

3. Sono fatti salvi, in ogni caso, trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.

4. La pensione di inabilità è incompatibile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente, sia esso svolto in Italia o

all'estero, con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Il pensionato che si trovi in una delle anzidette situazioni di incompatibilità decade dal diritto alla pensione di inabilità, che è sostituita dall'assegno di cui all'articolo 1, sempre che ne ricorrano le condizioni, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'incompatibilità stessa. Ove sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità, l'interessato è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilità e quello dell'assegno di invalidità.

5. Ove l'inabilità sia causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma è corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa.

BOMBARDIERI, *relatore alla Commissione*. Mi sembra importante prima di tutto fare una precisazione sul lavoro proficuo svolto specialmente su questo articolo.

L'inabilità, cosi definita dal testo in esame, non deve intendersi come assoluta incapacità a svolgere qualsivoglia attività intellettiva o motoria ma come impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa produttiva, utilizzabile a fini remunerativi. Ciò presuppone la possibile conservazione di una esigua efficienza purchè non utilizzabile in senso lavorativo, come è dimostrato sia dalla possibilità di revisione (non avrebbe alcun significato prevedere tale istituto nei confronti di soggetti definiti totalmente e permanentemente impossibilitati a svolgere qualsivoglia generica attività), sia dalla previsione di un assegno di super-invalidità che configura un ulteriore gradino di compromissione funzionale. In conclusione il concetto di inabilità, come precisato dal disegno di legge, elimina equivoche interpretazioni che, invece, comporta l'espressione di «proficuo lavoro», definito in senso qualitativo ma causa di apprezzamenti non affatto uniformi dal punto di vista quantitativo come verificatosi nella gestione attuale, con grave dilatazione delle prestazioni economiche. Mi sembra che questo chiarisca in modo definitivo il lavoro proficuo svolto.

Ci sono poi gli emendamenti che abbiamo presentato come maggioranza e che già conoscete.

TORRI. Vogliamo sapere se sono emendamenti presentati da tempo o se ne sono stati aggiunti di nuovi.

BOMBARDIERI, *relatore alla Commissione*. Sono quelli originari tranne due che erano stati dimenticati e che riguardano la contribuzione volontaria e la reversibilità.

TORRI. Quindi, il testo è stato corretto ieri mattina dal comitato ristretto.

ANTONIAZZI. Vorrei chiedere che la precisazione fatta poc'anzi dal

senatore Bombardieri sul primo comma dell'articolo 2, a proposito delle inabilità, risulti integralmente agli atti.

PRESIDENTE. La sua richiesta è già accolta, in quanto siamo in sede deliberante ed è previsto il resoconto stenografico della seduta.

All'articolo 2 sono stati presentati dai senatori Bombardieri e Spano Ottavio alcuni emendamenti.

Ne do lettura:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile è subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione è corrisposta a decorrrere dal 1° giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione».

È approvato.

Al comma secondo sostituire le parole: «Nei casi in cui sia accertata l'inabilità è corrisposta una pensione, reversibile ai superstiti, costituita» con le seguenti: «La pensione di inabilità, reversibile ai superstiti, è costituita».

È approvato.

Al primo periodo del quarto comma sostituire le parole «con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, sia esso svolto in Italia o all'estero» con le parole seguenti: «con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. E, altresì, incompatibile».

È approvato.

Sostituire i successivi periodi sempre del quarto comma con i seguenti: «Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilità sostituendola, semprechè ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di cui all'articolo 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della incompatibilità medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità, la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte dell'interessato avverrà limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilità e quello dell'assegno di invalidità».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 che, nel testo emendato risulta così formulato:

Art. 2.

(*Pensione ordinaria di inabilità*)

1. Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

2. La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile è subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione.

3. La pensione di inabilità, reversibile ai superstiti, è costituita dall'importo dell'assegno di invalidità, non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri:

a) per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti la maggiorazione è pari alla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile. In ogni caso, non potrà essere computata una anzianità contributiva superiore a 40 anni;

b) per l'iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione è costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'età pensionabile, considerando il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento di detta età coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito nell'anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.

4. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.

5. La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. È, altresì, incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni

altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilità sostituendola, semprechè ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di cui all'articolo 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della incompatibilità medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità, la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte dell'interessato avverrà limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilità e quello dell'assegno di invalidità.

6. Ove l'inabilità sia causata da infortunio su lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere *a*) e *b*) del terzo comma è corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa.

È approvato.

Art. 3.

(*Esclusione dall'assegno di invalidità e dalla pensione di inabilità*)

L'assegno di invalidità e la pensione di inabilità, di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e al successivo articolo 6, non possono essere liquidati agli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che presentino domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile.

È approvato.

Art. 4.

(*Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità*)

1. Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

2. I requisiti di contribuzione di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 9, n. 2), fermi restando i riferimenti alla tabella ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili, 156 contributi settimanali, 3 contributi annuali, 468 contributi giornalieri per gli uomini e 312 per le donne e i giovani.

3. Per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del presente articolo è conseguito allorchè risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di assegno o di pensione è conseguito

allorchè risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo il disposto di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

4. Al pensionato di inabilità che, in seguito a recupero delle capacità lavorative viene a cessare dal diritto alla predetta pensione è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa.

5. La contribuzione volontaria versata per periodi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è utile ai fini della determinazione della misura e non per l'acquisto del diritto all'assegno di invalidità. La contribuzione stessa è utile ai fini del perfezionamento del diritto a pensione per i superstiti.

6. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, limitatamente al primo quadriennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, alla contribuzione versata dagli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla predetta data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati dai senatori Bombardieri e Spano Ottavio alcuni emendamenti. Ne do lettura:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

«Per i lavoratori subordinati, esclusi gli operai dell'agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti dalla lettera *b*) dell'articolo 9, n. 2, di cui al comma precedente, fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili e 156 contributi settimali. Per gli operai agricoli i requisiti contributivi di cui alle lettere *a*) e *b*) dello stesso articolo 9, n. 2, sono elevati, rispettivamennte, a 1350 e 810 contributi giornalieri».

Sopprimere i commi quinto e sesto.

BOMBARDIERI, *relatore alla Commissione*, Il primo emendamento è diretto ad elevare da 1 a 3 anni il periodo di contribuzione dell'ultimo quinquennio precedente la domanda.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti, preannunciando identico parere anche sugli emendamenti che i senatori Bombardieri e Spano Ottavio intendono presentare ai successivi articoli, emendamenti il cui testo ho già avuto modo di prendere visione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti il primo emendamento.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 4.

(*Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità*)

1. Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

2. Per i lavoratori subordinati, esclusi gli operai dell'agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti dalla lettera *b*) dell'articolo 9, n. 2, di cui al comma precedente, fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili e 156 settimanali. Per gli operai agricoli i requisiti contributivi di cui alle lettere *a*) e *b*) dello stesso articolo 9, n. 2, sono elevati, rispettivamente, a 1.350 e 810 contributi giornalieri.

3. Per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del presente articolo è conseguito allorchè risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente alla domanda di assegno o di pensione è conseguito allorchè risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo il disposto di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

4. Al pensionato di inabilità che, in seguito a recupero delle capacità lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa.

È approvato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 5.

Art. 5.

(*Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità*)

1. Ai pensionati per inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, spetta, con la stessa decorrenza della domanda di cui al comma successivo, un assegno mensile non reversibile della stessa misura

prevista nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assegno di cui sopra:

a) non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;

b) non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa a norma dell'articolo 218 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

c) è ridotto, per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa.

2. Ai fini della concessione dell'assegno gli interessati sono tenuti a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda corredata da documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è del senatore Garibaldi e tende a sostituire, al primo comma, le parole: «impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita», con le altre: «situazione di cui alla tabella allegato 3 al testo unico n. 1124 del 1965».

Stante l'assenza del proponente, lo dichiaro decaduto.

Il secondo emendamento è dei senatori Bombardieri e Spano Ottavio e tende a sostituire al primo comma, lettera *b*), le parole: «a norma dell'articolo 218 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124», con le altre: «a norma degli articoli 76 e 218 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo insieme, quale risulta nel testo emendato.

È approvato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 6:

Art. 6.

(*Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di servizio*)

1. L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ha diritto, fin dall'instaurazione del rapporto di lavoro, all'assegno di invalidità ed alla pensione di

inabilità, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, per causa di servizio. Dette prestazioni spettano a condizione che:

a) l'invalidità o l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio;

b) dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

2. I superstiti dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti indicati nell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità, purchè:

1) la morte dell'iscritto risulti in rapporto casuale diretto con finalità di servizio;

2) dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

3. L'articolo 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è abrogato.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è del senatore Garibaldi. Ne do lettura:

«Al primo comma, sostituire la parola "ed" con la parola "od".
Alla lettera *a*) sopprimere la parola "diretto".
Al secondo comma, n. 1, sopprimere la parola "diretto"».

Stante l'assenza del presentatore, lo dichiaro decaduto.

Il secondo emendamento è dei senatori Bombardieri e Spano Ottavio e tende a sostituire la prima parte del primo comma come segue:

«L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i supestiti dei lavoratori dipendenti ha diritto all'assegno di invalidità ed alla pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 4, quando:».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento testè presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta nel testo emendato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7.

Art. 7.

(*Perequazione automatica*)

1. Alle prestazioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 6 si applicano gli aumenti derivanti da rivalutazione per perequazione automatica previsti, rispettivamente, dalle discipline dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e dalle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi.

2. Alle prestazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 6, inferiori al trattamento minimo, si applicano gli aumenti per perequazione automatica di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Bombardieri e Spano Ottavio il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole da «rispettivamente» alla fine del comma, con le altre: «dalle vigenti disposizioni», e sopprimere il secondo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Bombardieri e Spano Ottavio, di cui stata data lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo insieme, quale risulta nel testo emendato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 8.

Art. 8.

(*Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali*)

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657, e dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone, che a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

2. L'ultimo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di

svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età».

Il senatore Garibaldi ha presentato il seguente emendamento: «Al primo comma sopprimere i riferimenti alle leggi nn. 657 e 692».

Stante l'assenza del proponente, lo dichiaro decaduto.

Non sono stati presentati altri emendamenti.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 9:

Art. 9.

(*Revisione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità*)

1. Il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 6, primo comma, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. Nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato lugo al trattamento in atto, il provvedimento conseguente alla revisione ha effetto dal mese successivo a quello in cui è stato eseguito l'accertamento salvo quanto previsto al successivo quinto comma.

3. La revisione può essere richiesta, anche ad iniziativa dell'interessato, in caso di mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, comprovato da apposita certificazione sanitaria rilasciata da un ente o istituto di diritto pubblico.

4. Ove l'organo sanitario rilevi che sussistono fondati motivi per procedere alla revisione anticipata, l'eventuale provvedimento modificativo del trattamento in atto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

5. Ove l'interessato rifiuti, senza giustificato motivo, di sottostare agli accertamenti disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo sospende, mediante apposito provvedimento, il pagamento delle rate di assegno o di pensione, per tutto il periodo in cui non si rende possibile procedere agli accertamenti stessi.

6. L'eventuale revoca o riduzione della prestazione ha effetto dalla data del provvedimento di sospensione o da quella, successiva, alla quale sia possibile far risalire in modo non equivoco il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto.

7. Quando, a seguito della revisione, risulti che l'interessato non può ulteriormente essere considerato invalido o inabile, la prestazione è revocata ovvero, qualora si tratti di pensione di inabilità e sia accertato il recupero di parte della validità dell'assicurato entro i limiti di cui al precedente articolo 1, è attribuito l'assegno di invalidità.

8. Quando, viceversa, per aggravamento dell'infermità, sia accertata nei confronti del titolare dell'assegno di invalidità l'inabilità assoluta e permanente, è attribuita la pensione di cui al precedente articolo 2,

comprensiva delle stesse rivalutazioni di cui ha già beneficiato l'assegno di invalidità. L'importo della pensione di inabilità non può comunque essere inferiore a quello dell'assegno precedentemente percepito.

9. In caso di aggravamento delle infermità, documentato ai sensi del terzo comma del presente articolo, l'interessato può chiedere la revisione del provvedimento di rettifica o di revoca della prestazione.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è dei senatori Bombardieri e Spano Ottavio. Ne do lettura:

«Al terzo comma sostituire le parole: «ad iniziativa dell'interessato», con le parole «dall'interessato», alla fine del comma sopprimere le parole: «rilasciata da un ente o istituto di diritto pubblico».

Il secondo emendamento è del senatore Garibaldi. Ne do lettura:

«Al terzo comma sopprimere le parole: «o istituto di diritto pubblico».

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto tale emendamento.

Il terzo emendamento è dei senatori Bombardieri e Spano Ottavio. Ne do lettura:

Sostituire l'ottavo comma dell'articolo 9 con il seguente: «Quando il titolare dell'assegno di invalidità venga riconosciuto inabile gli è attribuita la pensione di cui all'articolo 2. L'importo della pensione non può essere inferiore a quello calcolato sulla base delle retribuzioni considerate per la determinazione dell'assegno precentemente goduto».

BOMBARDIERI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento sostitutivo del comma ottavo dell'articolo 9 è stato reso necessario per coordinare la norma alle modifiche introdotte in materia di rivalutazione della retribuzione pensionabile dalla legge n. 297 del 1982.

L'emendamento tiene altresì conto dell'esigenza di salvaguardare la posizione di coloro che successivamente alla liquidazione dell'assegno provvisorio abbiano prestato attività lavorativa con retribuzione inferiore a quelle precedenti.

TORRI. Signor Presidente, non credo che si possa dire che il nostro Gruppo politico abbia operato per ritardare l'emendamento presentato e illustrato ora dal relatore. Non ritengo di poter esprimere la mia opinione perchè, come d'altra parte ho già detto in altre occasioni non sono in grado di valutare un emendamento se non l'ho almeno letto prima.

PRESIDENTE. Senatore Torri, lei sa che è possibile presentare emendamenti in qualsiasi fase della discussione e pertanto l'emendamento presentato dai senatori Bombardieri e Spano si può considerare ricevibile. D'altra parte nei Regolamenti dei due rami del Parlamento si presume che la capacità recettiva dei parlamentari sia infinita e che gli stessi abbiano l'obbligo di capire anche le questioni che vengano sollevate all'ultimo

momento, così come ogni cittadino deve conoscere la *Gazzetta Ufficiale* a memoria.

Comunque, anche se stiamo procedendo molto rapidamente, la richiesta di maggiori chiarimenti è legittima.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, la ringrazio per le sue considerazioni in ordine alla capacità dei parlamentari di capire tutto al volo, ma lei sa che in realtà non è sempre così, anche per gli addetti ai lavori. D'altra parte si tratta di valutare un emendamento e, siccome fino a questo momento abbiamo lavorato su questo provvedimento di comune accordo, cioè senza contrapposizioni di carattere ideologico, noi chiediamo soltanto di prendere visione di tale emendamento per poterlo esaminare ed esprimere un giudizio. Peraltro, non abbiamo sollevato alcuna obiezione sulle modifiche apportate con gli altri emendamenti in quanto ne avevamo già discusso in sede di comitato ristretto.

Pertanto, come è stato già deciso all'inizio della discussione in relazione all'articolo 1, propongo di accantonare l'esame dell'articolo 9, per avere il tempo di riflettere sull'emendamento presentato dal relatore Bombardieri e dal senatore Spano.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, su proposta del senatore Antoniazzi, accantoniamo l'esame dell'articolo 9.

Così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Ne do lettura:

Art. 10.

(*Riduzione dei requisiti contributivi*)

Il requisito di tre anni di contribuzione di cui all'articolo 4 della presente legge è ridotto ad un anno o a due anni per coloro che presentino domanda di assegno di invalidità o di pensione di inabilità rispettivamente nel corso del biennio o nel corso del terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 11.

(*Limite alla presentazione di nuove domande*)

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'*iter* di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

È approvato.

Art. 12.

(*Decorrenza della normativa*)

1. Le norme contenute nella presente legge hanno effetto sulle prestazioni liquidate con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge.

2. Ove non espressamente previsto, per le prestazioni liquidate ai sensi della presente legge valgono le norme in vigore nelle gestioni cui le prestazioni stesse fanno carico.

È approvato.

Art. 13.

(*Personale medico degli enti previdenziali*)

Al personale medico degli enti previdenziali si applicano integralmente gli istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Garibaldi un emendamento; ma stante l'assenza del proponente lo dichiaro decaduto.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Ne do lettura:

Art. 14.

(*Surrogazione*)

1. L'Istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.

2. Agli effetti del precedente comma dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Bombardieri e Spano Ottavio un emendamento tendente ad inserire, al primo comma, dopo le parole «dell'assicurato», le altre: «o dei superstiti».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15. Ne do lettura:

Art. 15.

(*Modifica dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639*)

All'articolo 36, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono soppresse le parole: «esamina, in particolare, la situazione socio-economica della provincia ai fini dell'istruttoria e dell'adozione dei provvedimenti in materia di invalidità pensionabile ed avanza proposte al consiglio di amministrazione ed agli organi competenti a decidere i ricorsi nell'anzidetta materia;».

È approvato.

Il senatore Garibaldi ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 15, il seguente articolo aggiutivo:

Art. 15-*bis*.

«Al fine di esaminare i ricorsi avverso la reiezione delle domande di assegno di invalidità, di pensioni di inabilità, di assegno mensile di accompagnamento è istituto presso ogni sede provinciale INPS un collegio medico permanente formato dal coordinatore sanitario USL capoluogo, o da un suo delegato, che lo presiede, dal medico della sede e, di volta in volta, dal medico del patronato interessato o da un medico designato dall'assicurato. La pronuncia del collegio di cui al presente articolo chiude comunque in modo non vincolante per le parti la fase amministrativa».

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto tale emendamento.

Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 1 accantonato in precedenza, che abbiamo già ampiamente esaminato in sede di Sottocomissione e di cui è stata data lettura.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è del senaore Garibaldi; stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto tale emendamento.

Gli altri emendamenti sono dei senatori Bombardieri e Spano Ottavio. Ne do lettura:

Sopprimere il settimo comma.

Dopo il comma nono aggiungere il seguente:

«I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa, successivi alla decorrenza originaria dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di

supplementi secondo la disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova liquidazione dell'assegno di invalidità, l'ammontare dello stesso sarà determinato in misura non superiore all'assegno precedentemente liquidato, incrementato degli aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto della contribuzione successivamente intervenuta valutata secondo la disciplina dell'articolo 7 sopra citato».

Sostituire il comma dodicesimo con il seguente:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con l'assegno di invalidità».

BOMBARDIERI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in sede di comitato ristretto avevamo già discusso le varie modifiche al disegno di legge in esame, per cui eventuali emendamenti presentati dal Gruppo comunista tenevano conto di quelli in elaborazione da parte della maggioranza. Poi sono subentrate delle novità, in quanto nell'articolo 1 non vi è più il riferimento all'articolo 8 del decreto-legge n. 463. Pertanto i tre emendamenti presentati da me e dal senatore Spano risultano formulati nel testo di cui ha dato lettura il Presidente.

A questo punto vorrei chiedere ai senatori comunisti se intendano mantenere tutti gli emendamenti già presentati.

TOROS. Sarebbe bene ritirarli.

TORRI. Prima di pronunciarmi sull'eventuale ritiro dell'emendamento, che sostanzialmente si riferisce all'integrazione del trattamento minimo, vorrei sapere se la maggioranza e il Governo sono ancora del parere, che era già emerso nel corso della discussione nel comitato ristretto, in base al quale si era giunti all'accordo di sopprimere il settimo comma dell'articolo 1.

BOMBARDIERI, *relatore alla Commissione*. Sì, senatore Torri.

PRESIDENTE. Infatti è stato presentato un emendamento soppressivo in tal senso.

TORRI. Vorrei inoltre ulteriori chiarimenti sull'emendamento tendente ad introdurre un comma aggiuntivo dopo il comma nove e sulla nuova formulazione del dodicesimo comma.

BOMBARDIERI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento al comma dodicesimo mi sembra sia uguale a quello da voi presentato.

TORRI. Avevo fatto però presente alla maggioranza di valutare un problema che potrebbe aprirsi anche con questa formulazione, che corregge quella contenuta nel disegno di legge presentato dal Governo.

Facendo riferimento esclusivamente all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, si renderebbe incompatibile l'assegno di invalidità soltanto per una parte degli invalidi civili, rischiando di creare discriminazioni rispetto ad

un'altra parte di invalidi civili, quali i ciechi e i sordomuti, che non è compresa nella legge n. 118.

Chiedo, pertanto, se tale questione sia stata valutata, se si ritenga opportuno affrontarla, oppure se, eventualmente, ci siano elementi legislativi che ci sono sfuggiti e la questione possa quindi, essere risolta senza creare ulteriori problemi.

BOMBARDIERI, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto al parere del Governo.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, la nuova formulazione del comma dodicesimo dell'articolo 1 apporta una correzione, ritenendo incompatibile, in caso di concorso, l'assegno di incollocabilità al lavoro in favore degli invalidi civili con l'assegno di invalidità e non viceversa, come poteva apparire dalla lettura *sic et simpliciter* della vecchia dizione.

TORRI. Il problema, onorevole sottosegretario, è un altro. Mentre per alcuni invalidi civili l'assegno assistenziale diverrebbe incompatibile con quello di invalidità previsto dalla presente legge, per altri invalidi civili, come ad esempio, i ciechi e i sordomuti, non lo sarebbe, quindi si creerebbe tra gli invalidi civili una discriminazione.

ANTONIAZZI. La norma intende stabilire che non si può percepire come invalido civile l'assegno di invalidità civile, che viene erogato dal Ministero dell'interno, e contemporaneamente l'assegno di incollocabilità.

Tuttavia l'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, fa riferimento agli invalidi civili escludendo, in modo esplicito, i ciechi e i sordomuti. La domanda che formuliamo è allora la seguente: questa norma deve riguardare solo una parte degli invalidi civili o tutti gli invalidi civili, compresi ciechi e sordomuti?

Capisco che, riguardando tale norma categorie portatrici di *handicaps*, vi sono anche questioni di carattere morale ed umano di dimensioni enormi, che sussistono però a maggior ragione se con una normativa di questo genere operiamo un'odiosa discriminazione tra categorie diverse ugualmente portatrici di *handicap*. Il Governo deve presentare una proposta; si tratta di decidere cosa si vuole fare in questo senso.

TOROS. Ritengo che sulle considerazioni fatte dai colleghi potremo trovare in breve tempo un punto di incontro. Propongo, pertanto, di rinviare di qualche giorno la discussione per riflettere meglio su tale questione.

TROTTA. Signor Presidente, in considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea, sarei del parere di sospendere i nostri lavori e di riprenderli subito dopo la votazione in Aula.

TOROS. Ma siamo in sede deliberante. Non possiamo prolungare la seduta della Commissione quando sono in corso i lavori dell'Assemblea. Possiamo rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, credo che la Commissione abbia compreso che da parte nostra non vi è alcun tentativo di svolgere un'azione dilatoria. Siamo interessati ad approvare questo provvedimento e quindi, dal momento che oggi è praticamente impossibile continuare la discussione del disegno di legge n. 242, siamo favorevoli alla proposta avanzata dal senatore Toros di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Tuttavia, vorrei ribadire che da parte nostra non vi è alcuna intenzione dilatoria; vorremmo solo chiarire alcune questioni che sono aperte, per poter decidere sulla base della precisa conoscenza dei fatti.

PRESIDENTE. Avverto che, a causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea, i lavori della Commissione devono essere interrotti.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO